

COMUNE DI CAMBURZANO



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.: 11

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, TARIFFE E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Il giorno 30/04/2014, in Camburzano, alle ore 21:10 nella sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in Seduta Ordinaria. Sono presenti i sigg.:

Cognome e Nome	Carica	Presente
MAFFIOTTI Mario Leo	Sindaco	Si
PESOLE Elena	Vice Sindaco	Si
CANEPARO Stefania	Consigliere	Si
PAVANI Stefano	Consigliere	Si
SITA' Giuseppe	Consigliere	Si
ZACCHERO Paolo	Consigliere	Si
ECLAIR Alessandro	Consigliere	No
SACCO Monica	Consigliere	Si
ZAMPIERI Daniela	Consigliere	Si
MENEGON Luca	Consigliere	No
CIPRIANI Michele	Consigliere	Si
MONTI Alessandro	Consigliere	Si
MORENGHI Stefano	Consigliere	Si
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	2

Constatata la presenza del numero legale, il Sindaco sig. MAFFIOTTI Mario Leo, dichiara aperta la seduta in Prima convocazione per la trattazione dell'argomento in oggetto posto al n. 7 dell'ordine del giorno. Assiste in qualità di Segretario MIRABELLA D.ssa Giovanna Maria, incaricata della redazione del presente verbale.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, TARIFFE E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i sottoscritti esprimono, sulla proposta della presente di deliberazione, il seguente parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2014 al 30 aprile 2014;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nello scrivente Comune, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge, in quanto interamente/parzialmente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'I.S.T.A.T., ai sensi dell'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non avrebbe potuto superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 1, comma 1 D.L. 6 marzo 2014 n. 16 è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote

inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. 201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nello scrivente Comune, in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'I.S.T.A.T., ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011;

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto la facoltà di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l'espesso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 31.096
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 36.113
Sgombero neve	€ 6.000
Servizi di polizia locale	€ 10.549
Servizio di protezione civile	€ 800
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 9.000
Anagrafe	€ 35.028
Totale	€ 128.586

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2014, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
 - b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al

costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2014 redatto dal Servizio Tributi che qui si allega per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della Tares introdotta nel 2013, , che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,50569	48,50448
2 componenti	0,58997	113,17712
3 componenti	0,65018	145,51344

4 componenti	0,69834	177,84976
5 componenti	0,74650	234,43832
6 o più componenti	0,78262	274,85872

Utenze non domestiche

CATEGORIE

**Quota fissa
(€/mq/anno)**

**Quota variabile
(€/mq/anno)**

	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,07793	0,38834
2 Campeggi, distributori carburanti	0,16316	0,82298
3 Stabilimenti balneari	0,09254	0,46451
1 Esposizioni, autosaloni	0,07306	0,37340
3 Alberghi con ristorante	0,26056	1,31289
3 Alberghi senza ristorante	0,19481	0,97832
7 Case di cura e riposo	0,23134	1,16801
3 Uffici, agenzie, studi professionali	0,24352	1,22626
3 Banche ed istituti di credito	0,13393	0,67213
3 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,21186	1,06196
1 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,26056	1,31438
2 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,17533	0,88123
3 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,22404	1,12768
1 Attività industriali con capannoni di produzione	0,10471	0,52277
3 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,13393	0,67213
3 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,17862	5,92518
7 Bar, caffè, pasticceria	0,88640	4,45397
3 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,42859	2,15529
3 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,37502	1,88046
3 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,47571	7,42626
1 Discoteche, night club	0,25326	1,27854
Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli	0,39815	1,99398
Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,76794	8,88777
Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria	1,32960	6,68095
Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari	1,27847	6,43002

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno 2014
-----	---------	----------------

	Saldo	16 dicembre 2014
TASI	Acconto possessore	16 giugno 2014
	Saldo Possessore	16 dicembre 2014
TARI e TASI occupante	Primo Acconto	16 settembre 2014
	Secondo Acconto	16 dicembre 2014
	Saldo	16 marzo 2015

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati nella odierna seduta;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso da _____

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	0,80 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,80 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200
2. di equiparare In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013 e così come previsto dall'apposito articolo "estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali" del Regolamento comunale sull'imposta municipale propria adottato nell'odierna seduta:

- l'abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
- le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di euro 500;

3. di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone
 - Di non applicare le riduzioni previste dal regolamento comunale TASI
 - L'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti le aree fabbricabili

Aliquota unica per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, e per tutti gli altri fabbricati	1,2 per mille
--	---------------

2. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la detrazione di euro 50,00 per abitazione principale, specificando che la stessa opererà esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta, per cui - in caso di incapienza dell'imposta dovuta a tale titolo - l'eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all'interno dell'Imposta unica comunale sugli importi dovuti a titolo di TASI e TARI.
3. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.
4. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 54,44 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2014 redatto dal servizio Tributi che qui si allega per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
2. di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI)

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,50569	48,50448
2 componenti	0,58997	113,17712
3 componenti	0,65018	145,51344
4 componenti	0,69834	177,84976
5 componenti	0,74650	234,43832
6 o più componenti	0,78262	274,85872

Utenze non domestiche**CATEGORIE**

	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,07793	0,38834
2 Campeggi, distributori carburanti	0,16316	0,82298
3 Stabilimenti balneari	0,09254	0,46451
4 Esposizioni, autosaloni	0,07306	0,37340
5 Alberghi con ristorante	0,26056	1,31289
6 Alberghi senza ristorante	0,19481	0,97832
7 Case di cura e riposo	0,23134	1,16801
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,24352	1,22626
9 Banche ed istituti di credito	0,13393	0,67213
0 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,21186	1,06196
1 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,26056	1,31438
2 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,17533	0,88123
3 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,22404	1,12768
4 Attività industriali con capannoni di produzione	0,10471	0,52277
5 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,13393	0,67213
6 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,17862	5,92518
7 Bar, caffè, pasticceria	0,88640	4,45397
8 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,42859	2,15529
9 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,37502	1,88046
0 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,47571	7,42626
1 Discoteche, night club	0,25326	1,27854
Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli	0,39815	1,99398
Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1,76794	8,88777
Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria	1,32960	6,68095
Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari	1,27847	6,43002

3. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le riduzioni della TARI così come previste dal regolamento TARI approvato nell'odierna seduta;

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. tre rate:

IMU	Acconto	16 giugno 2014
	Saldo	16 dicembre 2014

TASI	Acconto possessore	16 giugno 2014
	Saldo Possessore	16 dicembre 2014
TARI e TASI occupante	Primo Acconto	16 settembre 2014
	Secondo Acconto	16 dicembre 2014
	Saldo	16 marzo 2015

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al mese di dicembre;
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, confermato e sottoscritto

Camburzano, 30/04/2014

IL SINDACO
F.to : MAFFIOTTI Mario Leo



IL SEGRETARIO COMUNALE
MIRABELLA D.ssa Giovanna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 167 Reg. pubbl.

La presente deliberazione viene pubblicata con decorrenza dal 13-mag-2014 e per quindici giorni consecutivi sul sito informatico del Comune di Camburzano all'indirizzo <http://www.comune.camburzano.bi.it> a norma dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Camburzano, 13-mag-2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
MIRABELLA D.ssa Giovanna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è

- X stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma D.Lgs.vo 18/8/2000 n.267 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.


Camburzano, _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
MIRABELLA D.ssa Giovanna Maria

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Camburzano, 13-mag-2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
MIRABELLA D.ssa Giovanna Maria